

Associazione Vigili del Fuoco in Congedo
Volontariato di Protezione Civile Città di Lanciano
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 17 Dicembre 2022



Il giorno 17 del mese di Dicembre, dell'anno Duemila Ventidue alle ore 18,00 in seconda convocazione, presso la sede legale dell'Associazione Vigili del Fuoco in Congedo – Volontariato di Protezione Civile Città di Lanciano, sita in Via Follami, 1 a Lanciano (CH), si sono riuniti i seguenti signori soci che sottoscrivono l'allegato foglio di presenze (Allegato A):

• D'ANGELO CLAUDIO	LANCIANO 14/07/1966	V.le della Madonna, 6	Frissa (CH)	DNGCLD66L14E435E
• DI TANNA TIZIANA	AGNONE 27/02/1971	Via Cavour, 4	Lanciano (CH)	DTNTZN71B67A080W
• MANZI GIORGIO	LANCIANO 02/03/1958	Via Napoli, 65	Lanciano (CH)	MNZGRG58C02E435E
• ANGELUCCI EMILIO	LANCIANO 16/06/1951	Via Per Fossacesia, 97	Lanciano (CH)	NGLMLE51H16E435W
• ARRIZZA FRANCESCO	FOSSACESIA 12/06/1958	Via Piantonata, 28	Fossacesia (CH)	RZZFNC58H12D738F
• TENAGLIA MARCELLO	LANCIANO 27/07/1958	Via Villa Carminello, 22	Lanciano (CH)	TNGMCL58L27E435N
• CARBONE TOMMASO	LANCIANO 13/02/1968	Via Passo Tucci, 40	S. Vito Chietino (CH)	CRBTMS56B13E435E
• D'ANGELO FABIANA	BOGOTA', 24/09/1985	Via Lentisco, 15	Castel Frentano (CH)	DNGFNM85P64Z604H
• SALVATORE MARILENA	TORONTO, 22/12/1963	Via Mrcianese, 215	Lanciano (CH)	SLVMLN63T62Z401J
• D'ORAZIO DAVID	L'AQUILA 04/10/2004	VIA Tre Croci, 3	Fossacesia (CH)	DRZDVO04R04A435F
• DEMAYO ELENA	S. MARCO IN LAMIS., 02/05/1973	Via Cerraiolo, 123	Perano (CH)	DMELNE73E42H925V
• COLARELLI FLAVIA	LANCIANO, 04/04/1977	Via M. Cotellessa, 2	Lanciano (CH)	CLRFLV77D44E435X
• DI MATTEO GIUSEPPE	CASTEL DI SANGRO 24/08/1970	Via M. Cotellessa, 2	Lanciano (CH)	DMTGPP72M24C096A

Gli intervenuti di comune accordo chiamano **CLAUDIO D'ANGELO, Presidente pro tempore**, a presiedere l'Assemblea e **DI TANNA TIZIANA, Vice Presidente pro tempore**, all'ufficio di segretario.

Il Presidente dell'Assemblea sulla base della convocazione trasmessa ai soci, nei termini di legge, inizia la trattazione rispettando il seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello statuto

Il presidente constata e fa constatare la validità della riunione per deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, essendo presenti la maggioranza degli associati.

Egli prende la parola in merito al primo punto all'Odg ed illustra i motivi che rendono necessario modificare lo statuto vigente all'art. 6, ed in particolare alla presenza della categoria dei soci Junior.

2. Adeguamento dello statuto – lettura ed approvazione

Vista la nota di sospensione pervenuta da parte della Regione Abruzzo in merito a questa categoria di soci ed al loro diritto di voto (anche se minorenni il diritto di voto deve essere esercitato da chi esercita la patria potestà per il rispetto del principio di democraticità); Considerato che all'interno dell'Associazione non vi sono soci Junior iscritti e non sono pervenute richieste di iscrizioni per questa categoria;

Ai fini dell'adeguamento e alla conformità dello statuto associativo alle leggi di riferimento delle organizzazioni di volontariato (CODICE DEL TERZO SETTORE – Decreto legislativo 3 Luglio 2017 Nr. 117), si decide, all'unanimità, di modificare l'art. 6 dello statuto vigente, **eliminando la categoria dei soci Junior, lasciando invariate le altre categorie e tutte le altre voci espresse nel citato art 6 oggetto di revisione.**



**Associazione Vigili del Fuoco in Congedo
Volontariato di Protezione Civile Città di Lanciano
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 17 Dicembre 2022**

3. Adeguamento dello statuto – adempimenti di legge

L'Assemblea di comune accordo decide di affidare l'incarico di registrazione del nuovo statuto modificato e il suo successivo adeguamento sul portale della Regione dedicato al RUNTS, al legale rappresentante Pro-tempore Sig. Claudio D'Angelo

4. Varie ed eventuali

Nessun argomento da trattare.

§ § §

Il presente Verbale dell'Organizzazione dell'Associazione Vigili del Fuoco in Congedo – Volontariato di Protezione Civile Città di Lanciano Odv, previa lettura datane ai presenti, unitamente al foglio presenze (Allegato A), allo statuto modificato (Allegato B) è approvato all'unanimità degli intervenuti alle ore 20,30 del 17 Dicembre 2022, in coincidenza col termine della riunione.

Il Presidente

Claudio D'Angelo



Il Segretario

Tiziana Di Tanna

----- § § § -----



Allegato "A"

Foglio Presenze

1. ANGELUCCI EMILIO
2. ARRIZZA FRANCESCO
3. CARBONE TOMMASO
4. COLARELLI FLAVIA
5. DE MAIO ELENA
6. D'ANGELO CLAUDIO
7. D'ANGELO FABIANA
8. D'ORAZIO DAVID
9. DI MATTEO GIUSEPPE
10. DI TANNA TIZIANA
11. MANZI GIORGIO
12. TENAGLIA MARCELLO
13. SALVATORE MARILENA

Emilio Angelucci
Francesco Arrizza
Tommaso Carbone
Flavia Colarelli
Elena De Maio
Claudio D'Angelo
Fabiana D'Angelo
David D'Orazio
Giuseppe Di Matteo
Tiziana Di Tanna
Giorgio Manzi
Marcello Tenaglia
Marilena Salvatore



[Signature]
[Signature]



PAGINA BIANCA



Allegato "B"



Statuto

dell'Associazione Vigili del Fuoco in Congedo

Volontariato di Protezione Civile Città di Lanciano ODV

ART. 1 (Denominazione e sede)

*L'Organizzazione di volontariato "Associazione Vigili del Fuoco in Congedo Città di Lanciano", fondata il 25 Ottobre 1994 con atto nr 128.531, rep. Nr.28.088 registrata in data 04 novembre 1994 al nr 1589 Serie I[^], ed iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Abruzzo con Determinazione n° DD/119 del 23 Aprile 2013, si costituisce oggi, come Ente del Terzo Settore adeguando il proprio statuto in conformità al Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117, (di seguito indicato come ODV), assumendo il nome di **Associazione Vigili del Fuoco in Congedo Volontariato di Protezione Civile Città di Lanciano** e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, con la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.*

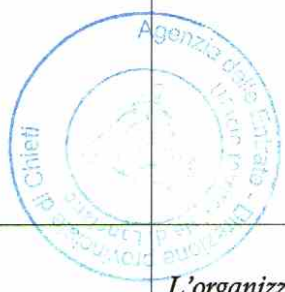
L'ODV, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

L'ODV ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

L'organizzazione ha sede legale in via Follani, 1 nel comune di Lanciano (Chieti).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'ODV tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.



ART. 2 - (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e Attività)

L'ODV, nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D. Lgs. 3 luglio n. 117.

Nel perseguimento delle finalità indicate, l'ODV promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni. Attraverso il proprio impegno, l'ODV si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite all'art. 5 D. L. gs. 3 Luglio 2017 n. 117:



- *protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;*
- *attività di previsione, prevenzione e superamento dell'emergenza, come previsto dalla legge 02 gennaio 2018 – nuovo codice della Protezione Civile;*
- *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;*
- *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;*
- *servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;*
- *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
- *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale*
- *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- *L'attività di antincendio boschivo compresa la lotta, la bonifica ed il pattugliamento*



del territorio;

- *L'operatività speciale connessa alle attività di supporto alle strutture operative di Protezione Civile in caso di necessità*
- *L'operatività speciale, attraverso attività di soccorso, primo intervento e assistenza alla popolazione nei territori colpiti da gravi calamità (alluvioni nubifragi terremoti, ecc.);*
- *Le Attività di Security e Safety nelle pubbliche manifestazioni inerenti alla salvaguardia della persona;*
- *L'organizzazione di corsi, seminari e convegni sul tema della Protezione Civile e sulla diffusione della sensibilizzazione sulle tematiche ambientali*
- *La valorizzazione, salvaguardia e monitoraggio ambientale;*
- *L'Attività di servizio per antincendio con rischio elevato.*

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio dello Stato Italiano.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.



Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo richiesto dalla Legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Gli associati sono:

benemeriti, fondatori, ordinari, e sostenitori.

*A) **Benemeriti** sono coloro che hanno contribuito allo sviluppo dell'Associazione, e che vengono nominali dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto.*

*B) **Fondatori** sono coloro che hanno costituito l'Associazione, fanno parte dell'associazione a vita ed hanno diritto di voto.*



C) Ordinari sono coloro che a domanda chiedono di far parte dell'Associazione e contribuiscono ad esaltare ed affermare gli scopi dell'Associazione versando la quota sociale.

Hanno diritto di voto.

D) sostenitori sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)



L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività di associato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per:

morte, recesso, esclusione e mancato pagamento della quota sociale.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'associato che, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale, decade da socio su decisione dell'assemblea, previa proposta del consiglio direttivo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono



chiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- *Assemblea degli associati*
- *Organo di amministrazione*
- *Organo di controllo*
- *Organo di revisione*

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un socio.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati da esso e dal presidente. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.



Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalla legge, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, messaggio elettronico spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;



- *nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sull'esclusione degli associati,*
- *delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.*

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Non è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

È possibile l'intervento all'Assemblea (e alla riunione dell'organo di amministrazione) mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro



consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione".

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera su:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;*
- la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'ODV e ratifica l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a quale ente del terzo settore operante nello stesso ambito esso andrà destinato in base alle sue finalità statutarie, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.;*
- ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.*

Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'ODV ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 5 ad un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre (3) anni e i suoi componenti possono essere rieletti. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

*Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.*

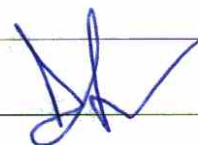
Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- *amministra l'organizzazione,*
- *nomina il segretario scelto tra i suoi componenti,*
- *nomina il tesoriere (nel suo interno) che cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo,*
- *determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa,*
- *attua le deliberazioni dell'assemblea,*
- *predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,*
- *predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,*
- *stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,*
- *cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,*
- *è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,*
- *disciplina l'ammissione degli associati,*
- *accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.*





Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Il Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, tre volte l'anno e ogni qual volta lo reputi necessario il Presidente dell'Associazione e/o quando ne faccia richiesta 1/3 (un terzo) dei componenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nell'apposito registro

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il segretario, nominato dall'organo di amministrazione, dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.



ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;*
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento*
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.*

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:



- a) *il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;*
- b) *Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono*
- c) *il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente*

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- *quote associative;*
- *contributi pubblici e privati;*
- *donazioni e lasciti testamentari;*
- *rendite patrimoniali;*
- *attività di raccolta fondi;*
- *rimborsi da convenzioni;*
- *ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017*

ART. 21 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.



ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Pubblicità e trasparenza)

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche



nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere

ART. 26 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 27 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.



Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 30 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 31 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà

spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con
il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

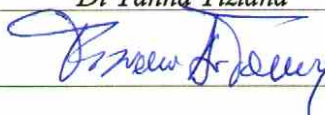
Il Presidente

D'Angelo Claudio



il Segretario

Di Tanna Tiziana



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lamezia Terme
Ufficio Territoriale di Lamezia Terme

Il presente atto è stato qui registrato il

23/12/22

al n.

1099

serie

3

Versamento di €

effettuato il

IL FUNZIONARIO
Agata Pallone

